

POBBUCARE
SUL SITO



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n. 2099/2019 RGVG

Il Giudice designato con decreto del Presidente di Sezione;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 10.3.2022;

letto il piano del consumatore proposto il 1.10.2021 da ADDATI Francesco e COGNETTI Filomena;

letta la relazione dell'Avv. Antonia Patrizia Daleno (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti oltre che circa la fattibilità del piano del consumatore proposto;

rilevato che non vi sono state opposizioni dei creditori;

premesse che:

sugli istanti grava una debitoria pari a complessivi € 79.429, siccome determinata dalla parte e dall'OCC nominato e qui di seguito indicata:

1. Unicredit s.p.a. ora Ifis NPL Investing s.p.a. in qualità di cessionaria della Unicredit s.p.a. per € **68.674,98** chirografario;
2. Condominio Via Marco Polo n. 36 per € **4.268,31** chirografario;
3. Regione Puglia per € **1.045,71**;
4. Comune di Andria per € **2.140,00**;

A tale situazione debitoria complessiva vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione, consistenti nel compenso dell'OCC pari ad € **2.163,90** e nel compenso dei legali che hanno prestato assistenza giudiziale nella presente procedura pari ad € **2.163,90**.

Il nucleo familiare è composto dai coniugi Addati Francesco e Cognetti Filomena, nonché dai loro figli Addati Sabino (nato il 1.6.1986), attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Trani e Addati Rosalba (nata l'8.6.1993), economicamente non autosufficiente; pertanto, il fabbisogno mensile si attesta sui valori sostanzialmente in linea con i valori medi ISTAT per il sostentamento di un nucleo familiare composto da quattro soggetti.



Nell'esporre la propria situazione patrimoniale, i ricorrenti hanno dichiarato di essere contitolari di un bene immobile sito in Andria, adibito ad abitazione principale, mentre il Sig. Addati è proprietario di un'automobile Lancia Thema e di un motociclo Vespa 125.

L'unico reddito della famiglia deriva dalla retribuzione da lavoro dipendente di Addati, pari ad € 1.800,00 circa mensili, poiché la Cognetti è attualmente casalinga.

Dall'importo dello stipendio mensile vanno altresì dedotte le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, stimate analiticamente dal proponente e dall'OCC in € 1.550,00= circa, in virtù delle esigenze generalmente occorrenti di carattere alimentare, medico e logistico.

Dal reddito così ricalcolato residua una disponibilità mensile di circa € 250,00= che i debitori intendono offrire ai creditori per il risanamento della loro globale posizione debitoria.

Dà quanto innanzi, risulta evidente la situazione di sovraindebitamento dei proponenti, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di farvi fronte, anche in ragione dell'entità delle spese familiari, nonché della problematica specifica che interessa il di loro figlio, Addati Sabino, ritenuta la causa principale dell'attuale situazione di sovraindebitamento dei proponenti e della quale si parlerà in seguito.

Ciò premesso, i ricorrenti intendono proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei termini indicati dall'OCC nella propria relazione, ovvero mettendo a disposizione:

- l'intero importo trattenuto in virtù del pignoramento presso terzi al fine di onorare i crediti in prededuzione, ossia il compenso dell'OCC e dei legali;
- per 166 mensilità la somma di € 300,00 e per la 167 mensilità la somma di € 47,60 per la soddisfazione dei creditori privilegiati nella misura del 100% e dei creditori chirografari nella misura del 60%, come analiticamente meglio descritto, per quanto concerne tempi e modi, nella relazione dell'OCC.

OSSERVA:

A) In ordine alla ammissibilità del piano

In via preliminare si ritiene ammissibile il ricorso proposto congiuntamente dai due coniugi ADDATI Francesco e COGNETTI Filomena, posto che la gran parte dell'indebitamento è comune e, secondo le risultanze della relazione dell'Avv. Daleno.

Sul punto, come affermato da una parte della giurisprudenza di merito in modo condivisibile, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario



correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio.

La legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art.6 financo a comprendere i componenti della "famiglia" che versino nella situazione rappresentata dalla norma.

Poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le "famiglie", in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Nello specifico, inoltre, va segnalato che la posizione di debitoria è stata ingenerata da una drammatica problematica di dipendenza da sostanze stupefacenti e da alcool del di loro figlio Sabino; quest'ultimo, nel corso degli anni, ha esposto la propria famiglia di origine ad una serie di circostanze pregiudizievoli, di natura economica e non solo, costringendo gli odierni ricorrenti dapprima ad intaccare i risparmi familiari e poi a far ricorso al credito per poter saldare i debiti contratti per le proprie dipendenze.

Nonostante i proponenti abbiano cercato in tutti i modi di aiutare il figlio, anche tramite percorsi terapeutici mirati, la situazione è precipitata, secondo la ricostruzione dell'OCC, nel settembre 2020, quando i Sigg.ri Addati e Cognetti si sono trovati a dover sporgere denuncia nei confronti del loro stesso figlio, provocandone l'arresto.

Quanto alla durata del piano (circa 13 anni), va detto quanto segue.

Seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovra indebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa salva suicidi, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (cfr. in tal senso, Tribunale Reggio Calabria, 27/03/2018, in *Pluris/Cedam*, 2019).

In particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire la



interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale).

E, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile anche dal punto di vista della durata, atteso il termine non eccessivamente lungo, la non particolare entità della debitoria complessiva e la congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste.

B) In ordine alla meritevolezza del piano.

Come già evidenziato sommariamente nel punto A), nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Sul punto va detto quanto segue.

Poiché la proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, la L. n. 3 del 2012 (art. 12-bis, comma 3) stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.



Si tratta del cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che deve appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni).

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

A nulla rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

In definitiva il debitore può accedere al "piano del consumatore" ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (cfr. in tal senso Trib. Udine, Sez. II, 04-01-2017, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Dunque il giudice, prima di omologare il piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto "familiare", quali possono ritenersi, ad esempio, la malattia sopraggiunta e il licenziamento (cfr. Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018, cit.).

Ciò premesso, dalla relazione dell'Avv. Daleno, si rileva che la situazione economica reddituale è stata sempre tale da permettere alla famiglia di mantenersi fino al verificarsi delle problematiche di dipendenza del Sig. Addati Sabino (figlio degli odierni proponenti) sia da alcool sia da sostanze stupefacenti.

Ciò, pertanto, consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

C) Sulla fattibilità e convenienza del piano.

Al riguardo, va detto quanto segue.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: "*È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato*



il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016, in *Pluris/Cedam*, 2019).

La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

Ciò posto ed osservato, comunque, poiché nessun creditore ha proposto osservazioni avverso la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, tale valutazione può essere omessa, ai sensi dell'art. 12-bis, co.IV, l.3/2012, pur precisando, in ogni caso, che tale convenienza è stata comunque riscontrata dall'OCC, avv. Daleno.

In ogni caso, si accenna che l'OCC, nella suddetta relazione, ha dichiarato che l'unico bene immobile che potrebbe essere posto a beneficio dei creditori è la casa familiare, ma ciò da un lato significherebbe costringere il nucleo familiare ad affrontare ulteriori spese per una eventuale locazione, dall'altro il prezzo medio dell'eventuale aggiudicazione, per via di una serie di fattori meglio esplicitati in sede di relazione, sarebbe al di sotto del valore dell'immobile nonché della cifra offerta con il piano; per quanto concerne, invece, l'autovettura Lancia Thema immatricolata nel 1994 ed il motociclo Vespa 125 immatricolato nel 2009, Citroen immatricolata nel 2004, anche in considerazione delle spese di procedura relative ad una eventuale esecuzione mobiliare, il valore economico degli stessi beni, ai fini della procedura in oggetto, può dirsi sostanzialmente minimo e/o nullo.

Alla luce delle considerazioni svolte sino ad ora, può essere omologato il piano del consumatore in oggetto e, in base all'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, *“Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”.*

P.Q.M.



Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Gaetano Labianca:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto il 1.10.2021 da Addati Francesco e Cognetti Filomena;
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, Avv. Antonia Patrizia Daleno, a tutti i creditori;
- 3) dà atto che in base all'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, *“Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”*;
- 4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, Avv. Antonia Patrizia Daleno;
- 5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai debitori proponenti, ex art. 13 della legge n.3/2012.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli istanti e al Gestore della crisi.

Trani, 15.3.2022

Il Giudice designato
dott. Gaetano Labianca

